

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
(I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 26.09.2002.

INDICE

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - SERVIZI DISCIPLINATI

ART. 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI

ART. 4 - CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

ART. 5 - CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 6 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 8 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 9 - CONTROLLI

ART. 10 - NORME FINALI

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

ART 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alla richiesta di prestazioni sociali agevolate.

2 L'I.S.E.E. valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare, che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

3 L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

4 Il presente Regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri relativi alle tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziandone la misura di contribuzione degli utenti e stabilendo in quali casi ha diritto a prestazioni sociali agevolate.

ART 2 - SERVIZI DISCIPLINATI

1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi:

- Asilo Nido
- Refezione scolastica
- Trasporto scolastico
- Centri Estivi per minori
- eventuali altri servizi che prevedano forme di contribuzioni o agevolazione all'utenza che potranno successivamente essere individuati.

ART 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI

1 I servizi di cui al precedente articolo sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

2 Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni o dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

3 Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento della tariffa.

ART. 4 - CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

1 La tariffa omnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio.

2 L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

3 Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive condizioni economiche degli utenti.

4 La Giunta Comunale approva, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, la tariffa massima e la soglia del valore ISEE dalla quale

vengono concesse le agevolazioni secondo i principi ed i criteri previsti dal presente regolamento nonché in altri atti del Consiglio Comunale.

ART. 5 - CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1 La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

2 presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al Dpcm 18.5.2001 relativa ai redditi ed ai patrimoni mobiliari ed immobiliari nonché alla consistenza del nucleo familiare, sulla base dell'apposita modulistica;

3 rilascio dell'Attestazione contenente le informazioni sintetiche della dichiarazione sostitutiva unica nonché il valore dell'ISEE relativo a tutti i componenti il nucleo familiare, valido per un anno; i cittadini per le attività di cui ai p. 1 e 2 si potranno rivolgere ad una qualsiasi sede dei Centri di assistenza fiscale.

4 presentazione della domanda di accesso all'agevolazione per lo specifico servizio con l'indicazione del proprio ISEE calcolato sulla base dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente.

5 determinazione della tariffa sulla base della collocazione dell'ISEE del richiedente fra le soglie minime e massime individuate per i singoli servizi.

6 viene individuata una soglia minima al di sotto della quale viene applicata la tariffa minima.

7 è prevista l'esenzione totale esclusivamente su specifica e motivata relazione scritta da parte dei Servizi Socio-Assistenziale per i cittadini appartenenti a nuclei familiari, dagli stessi assistiti, il cui valore ISEE sia pari o inferiore alla soglia minima individuata per il servizio a cui chiedono di accedere. Anche la riduzione di tariffa è concessa sempre su specifica relazione dei servizi Sociali.

8 per i singoli servizi si prevedono abbattimenti della tariffa nella misura massima del 40% nei casi di utenti che usufruiscono dello stesso servizio ed appartenenti allo stesso nucleo familiare.

9 ai nuclei familiari non residenti, ad eccezione del servizio asilo nido per gli utenti residenti nei comuni convenzionati, non sarà applicata alcuna riduzione.

10 per i minori in affidamento a famiglie residenti nel Comune di Alpignano, qualunque sia la residenza dei minori stessi, verrà applicata la massima riduzione, salvo il caso in cui la famiglia affidataria abbia diritto all'esenzione, sulla base della relazione del servizio sociale. Il richiedente dovrà autocertificare l'affidamento stesso.

11 è prevista una sola modifica della tariffa o delle riduzioni applicate, nel rispetto dei limiti di valore ISEE che saranno individuati, nel mese di gennaio.

La famiglia potrà presentare il nuovo valore ISEE, di norma nei primi 15 giorni del mese di gennaio di ogni anno, la variazione avrà effetto dal mese successivo.

ART 6 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal Dpcm 7.5.1999 nr 221 come modificato dal Dpcm 26.6.2001 nr 242.

ART 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1 L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE viene calcolato con i criteri previsti dai citati Dpcm 7.5.1999 nr 221 e Dpcm 26.6.2001 nr 242.

ART. 8 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E., le relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della Legge 675/96 e s.m.i., individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

ART 9 - CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione (composizione familiare e patrimonio immobiliare), di due tipi:

- a) Controllo puntuale (su singoli casi), sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- b) Controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).

2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio mobiliare, l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

4. Per le autocertificazioni, di cui al presente Regolamento, valgono le modalità operative di controllo impartite nell'Ente mediante specifico Regolamento.

ART 10 - NORME FINALI

1 Le norme del presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla citata normativa statale di riferimento nonché alla normativa regionale che dovesse eventualmente essere emanata in materia in futuro.

ART 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal mese di settembre 2002.
